

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

23.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CONTI PIETRO

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	215
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Senatore VIGNOLA: Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Approvata dal Senato) (1939)	215
PRESIDENTE	215, 217, 218, 219 225, 233, 235, 240, 243
BELUSSI ERNESTA	238
DA PRATO	217, 238
DI VAGNO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	218, 219, 224 225, 232, 233, 235, 239
GUALANDI	225
LO BELLO, <i>Relatore</i>	216, 218, 219 224, 232, 235, 239
PICCINELLI	238
QUIETI	237, 239
VIETTI ANNA MARIA	224, 225, 232 233, 235, 238, 243
ZANFAGNA	218, 219
ZOLLA	238

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Carloni Andreucci Maria Teresa, Piccinelli e Quietì sostituiscono rispettivamente i deputati Quercioli, Mastella e Gava.

Discussione del disegno e della proposta di legge senatore Vignola: Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Testo unificato approvato dal Senato) (1939).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno e della proposta di legge d'iniziativa del senatore Vignola: « Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco », già approvati, in un testo unificato, dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 luglio 1980.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bi-

La seduta comincia alle 9.

BELUSSI ERNESTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

lancio hanno entrambe espresso parere favorevole, senza osservazioni la prima, esprimendo riserve in ordine all'articolo 37, ultimo comma, la seconda.

L'onorevole Lo Bello ha facoltà di svolgere la relazione.

LO BELLO, *Relatore*. Il provvedimento in esame, riguardante norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stato approvato dal Senato nella seduta del 30 luglio 1980.

L'espletamento dei servizi antincendio negli aeroporti civili o aperti al traffico civile non ha potuto trovare conveniente adempimento a causa delle obiettive difficoltà in cui si è venuto a trovare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Esso, infatti, è stato caratterizzato, principalmente, dalla insufficienza della dotazione organica del personale, insufficienza aggravata peraltro - nonostante i potenziamenti della legge 27 dicembre 1973, n. 850 - dalla riduzione dell'orario settimanale dei vigili del fuoco, concordata tra il ministero dell'interno e le organizzazioni sindacali nel 1976.

Al fine di arginare la critica situazione verificatasi, gli aeroporti, con il provvedimento in esame, vengono classificati in relazione alla loro importanza ed alla quantità del traffico registrato, vengono suddivisi in cinque classi ed elencati nella allegata tabella A.

Nell'attribuire al Ministero dell'interno l'espletamento del servizio antincendio nei suddetti aeroporti, si stabilisce che negli altri aeroporti il servizio debba essere espletato a cura e a spese dei titolari della licenza e che il personale preposto al servizio debba ottenere apposita abilitazione rilasciata dagli organi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per l'espletamento dei servizi affidati al Ministero dell'interno è aumentata la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e viene istituito il servizio ispettivo antincendio aeroportuale e portuale che arricchisce così il servizio

tecnico centrale del Corpo e che viene articolato in tre ispettorati interregionali.

Si è voluto cogliere l'occasione della istituzione del servizio in esame e dei tre ispettorati suddetti, per integrare opportunamente e modificare i ruoli della carriera direttiva, tenendo conto dei compiti affidati al personale preposto particolarmente alla guida dei comandi provinciali, in relazione alla responsabilità e alla articolazione dei compiti demandati ai comandi stessi, determinando una nuova collocazione giuridica e retributiva, affidando i comandi predetti ai primi dirigenti della carriera direttiva tecnica del corpo.

Il provvedimento si occupa, come appare dal titolo, anche dei servizi di supporto tecnico amministrativo, al fine di ovviare alle carenze che si lamentano in relazione ai livelli di efficienza dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti del servizio antincendio, nonché delle anomalie della organizzazione amministrativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il ruolo del supporto tecnico viene portato a 1.500 unità e quello amministrativo contabile a 1.614 unità. Al riguardo appare opportuno sottolineare come la espansione dei servizi non sia stata seguita di pari passo da un efficiente supporto amministrativo, per cui molti comandi provinciali hanno temporaneamente fronteggiato le difficoltà distogliendo personale destinato istituzionalmente ai servizi di intervento e di soccorso.

La diversa estrazione giuridica del personale addetto ai servizi amministrativi si è pertanto riverberata negativamente sulla disciplina e l'efficienza dei servizi.

Con le norme previste dal provvedimento viene organizzato convenientemente il settore, assorbendo il personale proveniente dallo Stato, consentendo l'accesso ai vigili finora destinati all'amministrazione, trasferendo il personale dei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1977, assorbendo il personale della carriera di concetto di cui alla legge n. 850 del 1973, e consentendo l'immissione nel ruolo dei giovani temporaneamente assunti a norma della legge n. 285.

È nota, infine, la difficoltà in cui si trovano alcuni comandi provinciali nel fronteggiare i servizi di istituto a causa della carenza dell'organico del personale. Il legislatore si è preoccupato di introdurre una norma volta al superamento delle carenze, elevando da venti a ottanta giorni all'anno il limite massimo di richiamo del personale volontario, per consentire ai comandi in difficoltà di ovviare alle insufficienze dell'organico, che dovrebbero peraltro essere superate quando si potrà approvare il disegno di legge che si preannuncia e che riguarda la riorganizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel contesto della quale sono previsti ulteriori ampliamenti degli organici.

In sostanza il provvedimento al nostro esame, che si aggiunge a quello recentemente approvato in questa stessa sede sul potenziamento e sull'ammodernamento dei servizi, costituisce un altro passo nella direzione della riorganizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, lungo la direttrice del decentramento organizzativo in collegamento con le realtà regionali e contribuisce certamente a promuovere la razionalizzazione e la distribuzione dei servizi stessi, in una visione che tenga conto delle realtà territoriali che rispecchiano spesso stati di grave pericolo incombenti sulle attività civili ed industriali.

E per tali motivi che esprimo l'auspicio che il provvedimento venga approvato sia pure con alcuni emendamenti, che saranno illustrati nel corso dell'esame dell'articolato, tendenti al miglioramento del testo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

DA PRATO. Il giudizio che, a nome del gruppo comunista, esprimo sul provvedimento in esame è sostanzialmente positivo, anche se ritengo sia necessaria qualche modifica all'articolo 6 (come del resto già preannunciato dal relatore) per quanto riguarda la rapidità nelle assunzioni. Esse devono riguardare in particolare

il personale che è stato già, in qualche modo sperimentato, o che ha dimostrato a più riprese la volontà di entrare a far parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mostrandosi disponibile per più di due anni a svolgere questa professione.

Esprimiamo quindi un giudizio essenzialmente positivo in quanto il provvedimento affronta, sia pur con grave ritardo, il problema più volte sollevato anche dai sindacati, di avere un servizio antincendi negli aeroporti che stabilisca condizioni di maggior sicurezza e che possa far fronte efficacemente ai pericoli reali e che elimini l'attuale confusione di compiti oggi esistente. Questo servizio infatti è svolto oggi dal Ministero degli interni, attraverso i vigili del fuoco, dall'esercito, dai privati o dagli enti pubblici che hanno in concessione i vari aeroporti, e ciò è causa di difficoltà, di contrasti e qualche volta di vera paralisi.

Ho parlato di ritardo nella presentazione di questa normativa perché mi pare vi sia stata una dimenticanza rispetto alla legge 8 dicembre 1970, n. 996, che prevedeva l'adeguamento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per far fronte all'espletamento dei servizi antincendi. Mancano due mesi per festeggiare il decimo anniversario dell'approvazione di quella legge e ancora non si è provveduto a questo adeguamento, causando così tutti quei disagi e quei pericoli di una paralisi degli aeroporti che, più autorevolmente di me, ha ricordato il ministro Rognoni in sede di discussione del bilancio dello Stato.

L'approvazione del provvedimento in esame appare quindi quanto mai urgente, anche in considerazione dell'attuale clima politico che non dà certezza della continuità della vita del Governo. Per tali motivi il gruppo comunista, pur avendo altre riserve, oltre quelle riguardanti l'articolo 6, non presenterà emendamenti, per non ritardare in qualche modo l'approvazione di questa normativa. Invito a questo proposito il Governo ad avere stretti contatti con il Senato per arrivare nel minor tempo possibile al licenziamento definitivo del testo.

Comunque l'obiettivo principale da raggiungere è quello della riforma e del potenziamento del Corpo dei vigili del fuoco. Come ha ricordato anche il relatore il provvedimento in esame, affrontando anche il problema dei servizi di supporto tecnico e amministrativo contabile, va nella direzione, di cui più volte abbiamo discusso anche alla presenza del sottosegretario Di Vagno, di un riordinamento dell'intera materia, ma costituisce solo un piccolo passo. Vorrei quindi richiamare l'attenzione dei colleghi e del Governo sull'ordine del giorno approvato al Senato in occasione dell'esame di questo provvedimento, che impegna il Governo a presentare al più presto un apposito disegno di legge per la riorganizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e una migliore redistribuzione territoriale dei servizi. Invito quindi il ministro a presentare questo provvedimento che del resto ha già annunciato in Commissione nella sua replica in occasione della discussione sul bilancio dello Stato. Quindi mi pare ormai maturo il tempo perché la questione, richiamata anche nel citato ordine del giorno, sia affrontata organicamente in Parlamento, anche per un adeguamento con le disposizioni di cui alla legge n. 996 del 1970.

Con queste considerazioni esprimiamo parere favorevole sul disegno di legge in esame.

ZANFAGNA. Vorrei svolgere alcune brevi considerazioni, più che altro per avere qualche delucidazione dal rappresentante del Governo. Nell'esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame, chiediamo che il Governo, nel mantenere l'impegno assunto di riorganizzare tutto il Corpo dei vigili del fuoco, tenga conto del fatto che nella dizione « Corpo nazionale dei vigili del fuoco » il termine « nazionale » è fuori luogo, in quanto i servizi sono gestiti, in maniera spesso molto confusa, dai comandi provinciali, con evidenti difetti di organizzazione e di strutturazione.

Vorremmo inoltre qualche precisazione in relazione all'articolo 3, in quanto ci

sembra che, quando si parla di argomenti così delicati, non si possano delegare i privati o gli enti pubblici consorziati a gestire un servizio così importante e così delicato qual è il servizio antincendi negli aeroporti. Nutriamo talune perplessità sulla suddivisione degli aeroporti nella tabella allegata al provvedimento. Quando si tratta di sicurezza degli aeroporti, che cosa significa classificare un aeroporto, per esempio quello di Reggio Calabria, al n. 5 della tabella stessa?

LO BELLO, *Relatore*. Il riferimento viene fatto al volume del traffico.

ZANFAGNA. Secondo noi la sicurezza di un aeroporto non è solo in relazione a numero dei passeggeri in transito; è un problema che riguarda anche un aeroporto che veda decollare o atterrare anche solo un aereo durante la giornata.

Vi sono poi perplessità, che vorrei che il sottosegretario chiarisse, per gli aeroporti militari: per esempio, nello stesso aeroporto di Napoli atterrano aerei militari e civili, sicché si potrebbe verificare qualche confusione nella gestione del servizio stesso.

Pur con queste considerazioni, siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DI VAGNO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo dà atto alla Commissione della sensibilità manifestata per l'approvazione, con la massima rapidità, di questo disegno di legge, il cui spirito è quello di assicurare al massimo e con la massima urgenza il servizio antincendi nei nostri aeroporti.

Colgo l'occasione per rispondere all'osservazione dell'onorevole Zanfagna relativa agli aeroporti non classificati. L'Italia ha più aeroporti di quanti dovrebbe, e ciò per ragioni di carattere storico che non è il caso di ricordare in questa sede. Se lo Stato dovesse assumere l'onere di

assicurare i servizi antincendi a tutti gli aeroporti che possono essere aperti per volontà di privati o di enti locali, si troverebbe in grosse difficoltà. L'obbligo di garantire i servizi antincendi da parte di coloro che aprono nuovi aeroporti viene garantito da una sorveglianza strettissima esercitata sugli aeroporti stessi. Non vi sono quindi dubbi sulla loro sicurezza.

Circa la presenza di traffico militare in alcuni aeroporti, la tecnologia moderna è arrivata a limiti tali di sofisticazione da ridurre al minimo il rischio di possibili collisioni tra le varie competenze. Per altro vi sono aeroporti come quello di Napoli che per ragioni di carattere strategico non possono essere limitati al traffico civile, fino a quando non sarà data alla struttura degli aeroporti militari un'altra organizzazione. Ma il Governo è tranquillo su questo punto.

Rinnovo all'onorevole Da Prato l'assicurazione sulla volontà del Ministero dell'interno di mandare avanti con la massima rapidità l'iter del disegno di legge, che per altro è già stato abbozzato e attende il consenso, per il concerto, da parte di altri ministeri e soprattutto del Ministero del tesoro.

Il Governo ha ritenuto di presentare due emendamenti. Il primo tende ad una rettifica di un errore materiale di carattere aritmetico, cioè a sostituire all'articolo 5 il numero di 1.255 agenti da assumere con 1.257.

Il secondo emendamento tende a reinserire all'articolo 6 la formulazione iniziale che era stata accettata dal Comitato ristretto del Senato e aveva subito modifiche in sede di discussione plenaria, per garantire l'utilizzazione massima del patrimonio umano a disposizione del Corpo dei vigili del fuoco ed espletare concorsi con la massima rapidità attraverso un colloquio ed una prova attitudinale. Questo emendamento rende possibile la rapida realizzazione di quelle che sono le finalità che il provvedimento si propone di perseguire.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Il Ministero dell'interno provvede con personale e con mezzi e materiali antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'espletamento del servizio antincendi per il traffico aereo civile negli aeroporti civili e militari, sia in gestione diretta dello Stato sia gestiti in concessione, elencati nell'allegata tabella A, suddivisi ai fini del servizio in cinque classi.

Con decreto del Ministro dell'interno potranno essere stabilite modificazioni alla classificazione di cui alla tabella A.

Gli onorevoli Franchi, Servello, Zanfagna e Valensise hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere al primo comma le parole: «elencati nell'allegata tabella A, suddivisi ai fini del servizio in cinque classi».

ZANFAGNA. A noi sembra che questa suddivisione degli aeroporti non abbia una ragione, neppure di carattere tecnico, per cui non è giustificata.

LO BELLO, Relatore. Il relatore esprime parere contrario.

DI VAGNO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Franchi ed altri.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Poiché agli articoli 2, 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

Il Servizio tecnico centrale provvede all'espletamento di tutte le attribuzioni di competenza ed in particolare provvede al-

la elaborazione ed all'aggiornamento della normativa nazionale in materia di prevenzione ed interventi aeroportuali, partecipa alla formulazione delle norme internazionali in tema di prevenzione ed interventi aeroportuali e dei programmi di addestramento e di acquisto di macchinari e del materiale tecnico.

È istituito il « Servizio ispettivo antincendi aeroportuale e portuale » del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, facente parte integrante del Servizio tecnico centrale, ed articolato in tre ispettorati, rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e la Sardegna, e per l'Italia meridionale e la Sicilia, con il compito di sviluppare ogni iniziativa atta al coordinamento dei servizi tecnici negli aeroporti e nei porti delle rispettive regioni.

Gli ispettorati, cui sono preposti tre dirigenti superiori, coadiuvati da tre primi dirigenti, provvedono ad accertare le situazioni in atto esistenti, ad acclarare e segnalare con opportune proposte al Servizio tecnico centrale le deficienze dei mezzi e del personale, ed a rappresentare quanto possa essere necessario per le occorrenti esigenze.

In tale compito gli ispettori del Servizio ispettivo svilupperanno ogni forma di intesa e di collaborazione con gli ispettori regionali e con i comandanti provinciali dei vigili del fuoco per ciò che attiene alle attrezzature tecnico-istituzionali e per il miglior impiego del personale, delle dotazioni, degli accasermamenti e, in generale, dei mezzi occorrenti.

In sede locale i comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono, comunque, responsabili dei servizi antincendi aeroportuali o portuali ricadenti nell'ambito della provincia di competenza.

(È approvato).

ART. 3.

Negli aeroporti non compresi nella tabella A l'espletamento del servizio antincendi è assicurato, a proprie cure e spese, dai titolari della licenza di cui all'articolo 788 del codice della navigazione i

quali abbiano la loro base operativa nell'aeroporto, o dagli enti pubblici o privati che abbiano in gestione l'aerostazione passeggeri o merci, con personale in possesso di apposita abilitazione, rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco previo accertamento della sussistenza di adeguati requisiti di idoneità tecnica. Le modalità per il conseguimento dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Le spese per l'addestramento del personale ai fini del conseguimento dell'abilitazione sono a carico dei titolari o degli enti sopra indicati.

Nel caso in cui in un medesimo aeroporto l'attività aerea sia gestita da più enti, questi dovranno consorzarsi ai fini dell'espletamento dei servizi antincendi.

Il Ministero dell'interno determina la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di cui al primo comma.

La responsabilità della regolarità e dell'efficienza dei servizi antincendi nell'ambito dell'aeroporto compete al titolare della licenza o all'ente di cui al primo comma. Ove, in sede dell'accertamento all'atto dell'attivazione del servizio antincendi, il Ministero dell'interno riscontri inadempienze o difformità rispetto a quanto stabilito con le determinazioni di cui al precedente comma, non si farà luogo all'emanazione di apposito decreto ministeriale istitutivo del servizio antincendi.

Nel caso che la prestazione del servizio venga effettuata in favore di terzi, a questi sarà richiesto un corrispettivo la cui tariffa è sottoposta all'approvazione del Ministero dei trasporti quando il servizio stesso viene richiesto nel prevalente interesse del privato. Le prestazioni in favore degli aeromobili appartenenti allo Stato sono effettuate gratuitamente.

(È approvato).

ART. 4.

Negli aeroporti di cui all'allegata tabella A, i locali e gli impianti fissi per i

servizi antincendi, ivi comprese le automobili, le annessi officine e le attrezzature per l'addestramento specifico del personale, sono apprestati dal Ministero dei trasporti per gli aeroporti a gestione statale e dal gestore per gli aeroporti in concessione e dati in uso, a titolo gratuito, al Ministero dell'interno.

I progetti per la costruzione e la ristrutturazione dei locali e degli impianti di cui al comma precedente sono redatti d'intesa con il Ministero dell'interno ai fini della migliore rispondenza alle esigenze dei servizi antincendi. Per gli aeroporti militari aperti al traffico civile sono tali progetti redatti d'intesa anche con il Ministero della difesa.

La spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le spese per i servizi telefonici, per il condizionamento estivo ed invernale, per l'energia elettrica, acqua, gas, pulizia e quelle per l'arredamento dei locali di cui al primo comma sono a carico, rispettivamente, del Ministero dei trasporti negli aeroporti a gestione statale e del gestore negli aeroporti dati in concessione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Per far fronte alle particolari esigenze del servizio antincendi negli aeroporti di cui alla allegata tabella A, i ruoli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono aumentati complessivamente di numero 1.255 unità, ripartite nelle varie carriere secondo la tabella B annessa alla presente legge.

Il contingente predetto sarà completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la progressione biennale prevista dall'allegata tabella D.

I posti disponibili nella carriera dei vigili saranno messi a concorso specificatamente per singole regioni, in corrispondenza alle esigenze di organico delle sedi di servizio delle regioni medesime, pre-

ventivamente accertate con decreto del Ministero dell'interno per ciascuna regione e relativi comandi provinciali con i relativi distaccamenti.

I vincitori saranno assegnati, con lo obbligo di risiedervi, ad una delle sedi della regione per la quale hanno concorso e non potranno da questa essere trasferiti prima di avervi prestato effettivo servizio per almeno cinque anni.

I concorsi di cui al terzo comma del presente articolo saranno giudicati da commissioni regionali che saranno presiedute da un funzionario della carriera direttiva tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a primo dirigente, e composte da due funzionari della predetta carriera con qualifica non inferiore a ispettore capo aggiunto, e da un funzionario della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere o equiparata espletterà le funzioni di segretario.

Al bando dei concorsi per la copertura dei posti recati in aumento ai sensi del primo comma nonché alla nomina delle commissioni regionali di cui al quinto comma sarà provveduto con decreto del Ministro dell'interno, anche in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire il numero: « 1255 » con il numero: « 1257 ».

DI VAGNO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Si tratta di correggere un errore materiale, essendo 1257 il numero di unità del ruolo organico risultante dall'allegata tabella.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo all'articolo 5.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1980

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti della carriera dei vigili risultanti dalla differenza tra quelli previsti nella predetta allegata tabella *D* per i rispettivi anni indicati e quelli effettivamente coperti alla data dei relativi bandi sarà provveduto in via prioritaria:

a) mediante l'assunzione degli idonei del concorso di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 472;

b) riservando nei concorsi di cui al precedente articolo il 50 per cento dei posti agli ex vigili ausiliari del Corpo nazionale stesso, che alla data di pubblicazione dei bandi medesimi, risultino essere stati richiamati e aver prestato servizio per almeno quaranta giorni ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Sia gli idonei come gli ex ausiliari di cui al comma precedente per poter essere assunti o per partecipare al relativo concorso non devono aver superato il 35° anno di età, salvo le eccezioni di legge, e devono essere in possesso della incondizionata e piena idoneità fisica ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Nella prima applicazione della presente legge alla copertura di tutti i posti disponibili nella carriera dei vigili del fuoco risultanti dalla differenza tra quelli previsti nell'organico complessivo come determinato ai punti c) e d) dell'allegata tabella B e quelli effettivamente coperti alla data del relativo provvedimento di nomina, sarà provveduto in via prioritaria

mediante l'assunzione degli idonei del concorso di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 472.

Effettuate le assunzioni di cui al comma precedente, sarà provveduto alla copertura del 50 per cento di tutti i posti disponibili come determinati ai sensi del primo comma del presente articolo: mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, riservato ai vigili ausiliari in congedo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data di pubblicazione del bando relativo risultino essere stati richiamati e aver prestato complessivamente servizio per almeno quaranta giorni ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Al bando di concorso sarà provveduto con decreto del Ministro dell'interno anche in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

I criteri di massima per la valutazione dei titoli, nonché le modalità di effettuazione del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale saranno stabiliti dalla Commissione indicata al quinto comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito in legge il 10 agosto 1976, n. 557.

Le Commissioni regionali giudicatrici avranno la stessa composizione di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 5 della presente legge.

Sia gli idonei del concorso di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 472, sia gli ausiliari in congedo di cui al presente articolo, per poter essere assunti o per partecipare al relativo concorso non devono aver superato, rispettivamente alla data del decreto di nomina in ruolo e alla data fissata per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, salvo le eccezioni di legge, e devono essere in possesso della incondizionata e piena idoneità fisica.

DA PRATO. Preannunzio la nostra adesione all'emendamento all'articolo 6. Con l'occasione, tuttavia, devo rilevare che so-

no stati presentati molti emendamenti all'articolato e siamo preoccupati che questo possa comportare un ulteriore ritardo per la definitiva approvazione della legge; se il testo sarà molto modificato, infatti, al Senato si dovrà svolgere nuovamente una ampia discussione che potrà ritardare i tempi di approvazione.

Invito, pertanto, i rappresentanti di tutti i gruppi a far sì che non si vada oltre quello che sembra necessario modificare per rispondere alle aspettative ed alle esigenze delle organizzazioni sindacali interessate.

LO BELLO, *Relatore*. Condivido pienamente quanto espresso dall'onorevole Da Prato.

GUALANDI. Ho avuto l'occasione di incontrare i sindacati che sollecitano una rapida approvazione del provvedimento al nostro esame e ritengo che la moltiplicazione degli emendamenti, oltre a snaturare il senso della legge con richieste di carattere personale — e mi fermerei a questa valutazione — darebbe il via ad una serie di richieste che potrebbero vanificare non solo il taglio politico del provvedimento ma anche la sua stessa approvazione. Un ritardo nell'istituzione di questo servizio, indubbiamente, potrebbe costituire un pericolo per l'incolumità dei viaggiatori e delle popolazioni interessate.

DI VAGNO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si associa alle raccomandazioni, fatte con spirito di responsabilità, circa la inopportunità di inserire altri emendamenti tendenti alla modifica della struttura del personale.

Il Governo ha vagliato l'impostazione del provvedimento in contatto stretto con le organizzazioni sindacali interessate e le conclusioni cui è pervenuto sono quelle che più rispondono a criteri di razionalità, funzionalità e equità.

PRESIDENTE. Poiché su questo emendamento dovremo richiedere il parere alla I Commissione affari costituzionali, ne pongo in votazione il principio-base.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento per il prescritto parere.

La discussione dell'articolo 6 è sospesa. Procederemo, frattanto, all'esame dei successivi articoli.

Poiché agli articoli 7, 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 7.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale della carriera direttiva e di concetto ed il personale della carriera dei capi reparto, capi squadra e vigili del fuoco da impiegare nei distaccamenti aeroportuali, deve frequentare, con le modalità che saranno da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, un apposito corso di perfezionamento salvo che non abbia già svolto servizi antincendio aeroportuale da almeno un anno.

Successivamente la formazione professionale specifica del personale sarà conseguita con la programmazione e l'effettuazione dei corsi formativi di base e con l'addestramento ordinario quotidiano del personale stesso nell'ambito delle varie sedi di servizio.

(È approvato).

ART. 8.

Fino a quando non sarà disponibile il primo contingente di vigili del fuoco di cui all'articolo 5 da assumersi entro il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, negli aeroporti militari di cui all'allegata tabella E il traffico aereo civile continuerà ad avvalersi dei servizi antincendi in atto, predisposti per le esigenze del traffico aereo militare, con le limitazioni derivanti dalla disponibilità e dalle caratteristiche dei mezzi antincendi, nonché dal particolare tipo di addestramento del personale militare.

Il contingente di vigili del fuoco di cui al comma precedente sarà immesso in ser-

vizio con priorità negli aeroporti elencati nella tabella *E* secondo l'ordine che sarà indicato dal Ministero della difesa, sentito il Ministero dei trasporti, in modo che gli oneri relativi al servizio antincendi posti a carico dell'Amministrazione militare abbiano termine entro sei mesi dall'assunzione in servizio del predetto personale.

L'assunzione da parte del Ministero dell'interno del servizio aeroportuale antincendi di cui ai due commi precedenti rimane subordinata alla disponibilità dei mezzi e dei materiali tecnici nonché dei locali e degli impianti necessari.

In via transitoria, negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto, il servizio è svolto con personale dell'Amministrazione militare fino a quando l'onere del servizio stesso non sarà assunto dal titolare della licenza o dall'ente di cui al primo comma dell'articolo 3 e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 9.

Il Ministero dei trasporti provvederà a trasferire in proprietà al Ministero dell'interno i materiali ed i mezzi antincendi attualmente in dotazione agli aeroporti di cui alla tabella *A* o in corso d'acquisto, alla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Ministero dei trasporti stesso.

Il trasferimento di cui al precedente comma avverrà secondo le modalità stabilite da apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni dell'interno e dei trasporti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

Per sopperire alle esigenze degli organi centrali o periferici dei servizi antincendi sono istituiti nell'ambito del Corpo nazio-

nale dei vigili del fuoco appositi ruoli di supporto tecnico e ruoli periferici di supporto amministrativo e contabile per i Comandi provinciali nonché per le Scuole centrali antincendi e per il Centro studi ed esperienze.

L'onorevole Vietti Anna Maria ha presentato il seguente emendamento:

Dopo la parola: « provinciali », inserire le seguenti: « per gli ispettorati regionali ed interregionali ».

VIETTI ANNA MARIA. Ho ascoltato con interesse le argomentazioni del rappresentante del gruppo comunista, condivise dal Governo e dal relatore, circa l'urgenza dell'approvazione del provvedimento e, quindi, dell'esigenza di limitare al massimo la presentazione di emendamenti. Non mi sembra, tuttavia, che gli emendamenti da me presentati siano tanti e tali da creare ritardi.

Per quanto riguarda l'articolo 10, che molto opportunamente istituisce personale di supporto tecnico e amministrativo-contabile, mi chiedo come mai tale supporto venga dato ai comandi provinciali, alle scuole centrali antincendi ed al Centro studi ed esperienze e non agli ispettorati regionali ed interregionali. Anche per questi ultimi, infatti, che svolgono compiti molto importanti sarebbe opportuno prevedere appositi ruoli di supporto tecnico e amministrativo-contabile. Mi chiedo, del resto, se non si tratti di una semplice dimenticanza.

LO BELLO, *Relatore*. Sono favorevole a quest'emendamento.

DI VAGNO, *Sottosegretario di Stato per gli interni*. Il Governo può essere favorevole a condizione che agli ispettorati vengano dati solo ruoli di supporto amministrativo, poiché essi hanno funzioni, per l'appunto, ispettive e si avvalgono dell'attrezzatura tecnica presso i comandi provinciali.

Faccio però osservare che, nell'ambito di un riordinamento generale del corpo, è

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1980

ovvio che agli ispettorati generali potranno essere distaccati elementi facenti parte del supporto amministrativo, senza con questo stabilire un diritto di tutti gli ispettorati.

VIETTI ANNA MARIA. Accetto di modificare il mio emendamento nel senso indicato dal Governo.

GUALANDI. Se l'emendamento verrà approvato, la modifica dell'articolo 10 comporterà una lunga discussione in sede di esame da parte del Senato.

DI VAGNO, *Sottosegretario di Stato per gli interni*. Trattandosi di una modifica di forma, mi permetto di invitare l'onorevole Vietti a non insistere nella presentazione dell'emendamento.

VIETTI ANNA MARIA. Poiché rimane agli atti che il Governo si impegna a dotare questi Ispettorati di personale di supporto amministrativo in altro modo, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Poiché ai successivi ventisei articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 11.

Il ruolo di supporto, ripartito per qualifica e specializzazione come dalla allegata tabella F, è costituito:

- a) da 70 unità della carriera di concetto;
- b) da 310 unità della carriera esecutiva;
- c) da 1.120 unità della carriera degli operai.

Il contingente di personale di cui sopra sarà completato entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, secondo la progressione prevista dalla allegata tabella G.

I concorsi per la copertura dei relativi posti saranno banditi con decreto del Ministro dell'interno anche in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

ART. 12.

Gli impiegati del ruolo della carriera di concetto amministrativa di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino svolgere da oltre un quinquennio mansioni di carattere tecnico possono essere inquadrati, a domanda, nella corrispondente qualifica della carriera di concetto del ruolo di cui al precedente articolo 10 mantenendo l'anzianità di carriera e di qualifica posseduta.

La domanda deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento è disposto su parere favorevole del consiglio d'amministrazione del Ministero dell'interno.

(È approvato).

ART. 13.

Il personale della carriera di concetto e della carriera esecutiva da adibire al supporto tecnico svolge, in base alle istruzioni impartite dai tecnici della carriera direttiva del Corpo, le mansioni inerenti alla propria qualificazione ed al relativo livello professionale.

(È approvato).

ART. 14.

Gli operai del ruolo di cui all'articolo 10 da adibire ai servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolgono le mansioni inerenti alle

qualifiche di mestiere che, fino all'attuazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1975, n. 157, saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Nell'ambito di ciascuna categoria del ruolo del personale operaio, la definizione delle specializzazioni e la ripartizione dei posti per qualifiche di mestiere verrà effettuata con decreto di cui al primo comma.

(È approvato).

ART. 15.

L'istituzione, la soppressione, la consistenza e l'organizzazione operativa dei laboratori, delle officine e dei magazzini alle dipendenze del Servizio tecnico centrale e del Servizio aeroportuale, delle Scuole centrali antincendi, del Centro studi ed esperienze, della Colonna mobile centrale, degli Ispettorati regionali ed interregionali e dei Comandi provinciali sono disposte con decreto del Ministro dell'interno.

(È approvato).

ART. 16.

Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 12, i due terzi dei rimanenti posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nella qualifica intermedia della carriera di concetto di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante concorso per esami riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno sedici anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) diploma di maturità tecnica;
- 2) aver disimpegnato per almeno nove anni le mansioni proprie della carriera tecnica di concetto;

3) aver superato una prova teorico-pratica vertente sulle materie di formazione del personale destinato alla carriera tecnica di concetto.

(È approvato).

ART. 17.

Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 12, i due terzi dei rimanenti posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nella qualifica iniziale della carriera tecnica di concetto di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante concorso per esami riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno cinque anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) diploma di maturità tecnica;
- 2) aver disimpegnato per almeno tre anni le mansioni proprie della carriera tecnica di concetto;
- 3) aver superato una prova teorico-pratica vertente sulle materie di formazione del personale destinato alla carriera tecnica di concetto.

(È approvato).

ART. 18.

Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i due terzi dei posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nelle varie qualifiche del ruolo della carriera esecutiva di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante concorso per titoli ai capi reparto, vice capi reparto e capi squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo la seguente corrispondenza di qualifiche:

capo reparto: coadiutore tecnico superiore;

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1980

vice capo reparto: coadiutore tecnico principale;

capo squadra: coadiutore tecnico.

Al concorso per la qualifica iniziale sono altresì ammessi i vigili del fuoco che abbiano una anzianità di almeno tre anni di effettivo servizio.

Le categorie dei titoli da valutarsi ai fini dei concorsi di cui sopra saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Le modalità di ammissione ai concorsi e quelle relative allo svolgimento dei concorsi stessi saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

(È approvato).

ART. 19.

I dipendenti civili dello Stato provenienti dalla ex Cassa sovvenzioni antincendi assunti in base all'articolo 102 della legge 13 maggio 1961, n. 469, dal Ministero dell'interno anche se transitati ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, possono partecipare al concorso per titoli di cui al precedente articolo, secondo le seguenti corrispondenze di qualifiche:

coadiutore meccanografo superiore:
coadiutore tecnico superiore ed equiparato;

coadiutore meccanografo e coadiutore principale:
coadiutore tecnico principale ed equiparato;

capo operaio: coadiutore tecnico superiore;

operaio specializzato: coadiutore tecnico principale;

operaio qualificato e comune: coadiutore tecnico.

Al personale così transitato viene riconosciuto a tutti gli effetti l'intero servizio prestato dal momento della relativa assunzione da parte della ex Cassa sovvenzione antincendi.

(È approvato).

ART. 20.

I posti della carriera dei capi reparto e capi squadra e di quella dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che nel corso di ciascuno degli anni 1980 e 1981 si renderanno vacanti in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della presente legge, saranno coperti mediante pubblici concorsi da bandirsi, anche in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, con decreto del Ministro dell'interno.

(È approvato).

ART. 21.

Il ruolo di supporto amministrativo contabile, ripartito per qualifiche come dalla allegata tabella H, è costituito:

da 364 unità della carriera di concetto;

da 1.250 unità della carriera esecutiva.

Alla copertura dei posti di cui sopra si provvederà:

con l'assorbimento del personale della carriera di concetto del ruolo amministrativo di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850;

con il trasferimento, a domanda degli interessati, del personale delle amministrazioni provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso i comandi provinciali del Corpo dei vigili del fuoco;

con il trasferimento di appositi contingenti di personale dei ruoli unici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

La domanda dei dipendenti delle amministrazioni provinciali di cui al comma precedente deve essere inoltrata al Ministero dell'interno entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge mentre l'assunzione dei contingenti dei pre-

detti ruoli unici deve avvenire entro un anno.

I concorsi per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento delle procedure di cui al precedente comma, saranno banditi secondo la gradualità di cui alla allegata tabella I, con decreto del Ministro dell'interno, tenendo conto di quanto stabilito negli articoli seguenti.

(È approvato).

ART. 22.

Nella prima applicazione della presente legge sono inquadrati nella qualifica terminale della carriera di concetto del ruolo di supporto amministrativo contabile, a domanda, anche in soprannumero e salvo il graduale riassorbimento in correlazione alle successive vacanze, gli impiegati della carriera di concetto o di livello equiparato delle amministrazioni provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino comandati a prestare servizio presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dell'articolo 85 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Sono invece inquadrati d'ufficio, ma con le stesse modalità e con gli stessi effetti del comma precedente, gli impiegati della carriera di concetto del ruolo amministrativo di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850.

L'ordine di ruolo per il personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti sarà determinato dall'anzianità di servizio nella carriera di concetto o livello equiparato delle amministrazioni di provenienza e, in caso di pari anzianità, dall'età.

Nella qualifica iniziale del ruolo di supporto amministrativo contabile sarà lasciato vacante un numero di posti pari al numero degli impiegati inquadrati in soprannumero ai sensi dei commi primo e secondo del presente articolo.

L'inquadramento di cui al primo comma è disposto su parere favorevole del

consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

(È approvato).

ART. 23.

Nella prima applicazione della presente legge sono inquadrati nella qualifica terminale della carriera esecutiva del ruolo di supporto amministrativo contabile, a domanda, anche in soprannumero e salvo il graduale riassorbimento in correlazione alle successive vacanze, gli impiegati della carriera esecutiva o di livello equiparato delle amministrazioni provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino comandati a prestare servizio presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dell'articolo 85 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

L'ordine di ruolo per il personale inquadrato ai sensi del comma precedente sarà determinato dall'anzianità di servizio nella carriera esecutiva o di livello equiparato dall'amministrazione di provenienza e, in caso di pari anzianità, dall'età.

Nella qualifica iniziale del ruolo di supporto amministrativo contabile sarà lasciato vacante un numero di posti pari al numero degli impiegati inquadrati in soprannumero ai sensi del primo comma del seguente articolo.

L'inquadramento di cui al primo comma è disposto su parere favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

(È approvato).

ART. 24.

Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il 50 per cento dei posti nella qualifica intermedia della carriera di concetto del ruolo di supporto amministrativo contabile è con-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1980

ferito mediante concorso per esami riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia, nei rispettivi ruoli di appartenenza, almeno sedici anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
- 2) aver disimpegnato per almeno nove anni le mansioni proprie della carriera amministrativa contabile di concetto;
- 3) aver superato un colloquio propedeutico vertenze sulle materie professionali del personale destinato alle carriere cui il personale stesso aspira.

(È approvato).

ART. 25.

Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve dei posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il 50 per cento dei posti nella qualifica iniziale della carriera del ruolo di supporto amministrativo contabile di concetto è conferito mediante concorso per esami riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno cinque anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
- 2) aver disimpegnato per almeno tre anni le mansioni proprie della carriera amministrativa e contabile di concetto;
- 3) aver superato un colloquio propedeutico vertente sulle materie professionali del personale destinato alle carriere cui il personale stesso aspira.

(È approvato).

ART. 26.

Nella prima applicazione della presente legge fatte salve le riserve di posti di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il 50 per cento dei posti disponibili nelle varie qualifiche della carriera esecutiva del ruolo di supporto amministrativo e contabile sono conferiti mediante concorso per titoli ai capi reparto ed ai capi squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo la seguente corrispondenza di qualifiche:

- capo reparto: coadiutore superiore;
- vice caporeparto: coadiutore principale;
- capo squadra: coadiutore.

Al concorso per la qualifica iniziale sono altresì ammessi i vigili del fuoco che abbiano un'anzianità di almeno tre anni di effettivo servizio.

I titoli da valutarsi ai fini del concorso, le modalità di ammissione e di svolgimento dei concorsi stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

(È approvato).

ART. 27.

L'inquadramento nel ruolo amministrativo contabile del personale proveniente dai ruoli unici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, avviene nelle corrispondenti carriere e qualifiche in ordine progressivo, in relazione all'anzianità di servizio posseduta da ciascuna unità di personale e, in caso di pari anzianità, all'età.

(È approvato).

ART. 28.

Ai fini pensionistici e previdenziali il personale di cui all'articolo 21, primo comma, e all'articolo 22 mantiene l'iscrizione alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) secondo gli ordinamenti dei medesimi.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1980

Il Ministero dell'interno provvede al versamento ai predetti istituti dei contributi relativi nelle aliquote previste a carico degli enti.

(È approvato).

ART. 29.

I concorsi indetti ai sensi dell'articolo 56, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono portati a termine purché i relativi bandi siano stati pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'interno entro la data di entrata in vigore della presente legge.

I posti da conferire ai sensi dell'articolo 56, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e per la copertura dei quali i relativi bandi, ancorché indetti, non risultino pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'interno alla data di cui al precedente comma, sono attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo, ai quali è ammesso a partecipare il personale che abbia maturato l'anzianità prescritta dallo stesso articolo 56 per l'ammissione al concorso.

Le promozioni sono attribuite con effetto dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno successivi al semestre al quale si riferiscono le disponibilità dei posti da conferire.

(È approvato).

ART. 30.

Contestualmente alle assegnazioni di personale di cui agli articoli precedenti, gli appartenenti alle carriere dei capi reparto, capi squadra ed a quella dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, finora adibiti a compiti di supporto tecnico o di supporto amministrativo-contabile, dovranno essere restituiti ai compiti operativi per i servizi di istituto.

(È approvato).

ART. 31.

La composizione delle commissioni di accertamento, le materie e le modalità di svolgimento delle prove tecniche e dei colloqui propedeutici di cui ai punti 3) dei precedenti articoli 16, 17, 24 e 25 sarà stabilita con decreto del Ministro dell'interno.

(È approvato).

ART. 32.

Il trasferimento del personale di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, potrà avvenire, con le stesse equiparazioni previste nel predetto articolo anche nella corrispondente carriera del ruolo di supporto tecnico o del ruolo di supporto amministrativo-contabile. Se al verificarsi della inabilità non vi saranno le necessarie vacanze, il trasferimento avverrà in soprannumero, restando fermo che le relative eccedenze saranno successivamente riassorbite.

(È approvato).

ART. 33.

Lo stato giuridico, l'orario di lavoro ed il trattamento economico del personale dei ruoli di cui all'articolo 10 della presente legge sono regolati dalle vigenti disposizioni concernenti gli impiegati civili e gli operai dello Stato.

Al personale di cui al comma precedente non si applicano le norme di cui agli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, quelle di cui al decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito con modificazione in legge 10 agosto 1976, n. 557, e, comunque, tutte le disposizioni legislative che si riferiscono al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in considerazione dei particolari compiti operativi che ad esso sono affidati.

Il Ministro dell'interno determina con proprio decreto l'articolazione dell'orario

di lavoro per il personale adibito ai servizi di supporto tecnico.

I responsabili degli uffici centrali e periferici per far fronte a particolari esigenze di servizio potranno disporre, per il predetto personale, turni di lavoro diversamente articolati, fermo restando il limite settimanale dell'orario di lavoro previsto dalle leggi vigenti.

Tale personale, inoltre, potrà essere impiegato per esigenze di servizio fuori dalle ordinarie sedi di lavoro qualora le verifiche, le revisioni e le riparazioni del macchinario, delle attrezzature, degli impianti e delle sedi di servizio richiedano che le prestazioni vengano rese sul posto.

Al personale adibito ai servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco chiamato a prestare servizio in località colpita da grave calamità pubblica, dichiarata tale a norma della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 10 agosto 1976, n. 557.

(È approvato).

ART. 34.

I provvedimenti di cui agli articoli 7, 14, 15, 16, 17 e 18 saranno emanati sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale.

(È approvato).

ART. 35.

Nella prima applicazione della presente legge, si procederà, nel limite dei posti disponibili dopo aver effettuato gli inquadramenti ed i concorsi interni riservati di cui ai capi I e II della presente legge, all'inquadramento, anche in soprannumero, del personale assunto a contratto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, per i servizi di supporto tecnico e supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i criteri e le

modalità che verranno emanate con provvedimento generale per tutto il personale assunto presso le amministrazioni dello Stato ai sensi della citata legge.

(È approvato).

ART. 36.

Per esigenze connesse ai problemi di prevenzione, di estinzione degli incendi o di altri eventi calamitosi in relazione a quanto già previsto con le disposizioni sulla riforma sanitaria, sui beni culturali, sulla cooperazione internazionale, sulla normativa dei lavori pubblici per le costruzioni, nonché dell'attività in sede di Comunità europea o di altri organismi internazionali, possono essere nominati alla qualifica di dirigente generale in soprannumero e collocati a domanda fuori ruolo fino ad un massimo di tre unità, da mettere a disposizione permanente di organismi nazionali o comunitari, i dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In corrispondenza di tali posti in soprannumero vengono riservate tre vacanze nella qualifica iniziale della carriera stessa.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 37.

Per sopperire alle esigenze funzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la direzione dei comandi provinciali è affidata ai primi dirigenti della carriera direttiva tecnica del Corpo, mentre agli ispettorati regionali o interregionali dei vigili del fuoco sono preposti dirigenti superiori della medesima carriera.

La tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850, e il quadro D della tabella III dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, vengono modificati secondo le variazioni riportate nelle annesse tabelle B e C.

Nella prima applicazione della presente legge tutti i posti da conferire nella

qualifica di primo dirigente sono attribuiti con scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi a partecipare i funzionari della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato cinque anni di effettivo servizio in qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore.

L'onorevole Vietti Anna Maria ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sopprimere la parola: primi.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole:

dando la precedenza nello avanzamento a primo dirigente ai funzionari con almeno tre anni di servizio effettivo nella funzione di comandante provinciale.

VIETTI ANNA MARIA. All'articolo 37 è evidenziato che ai comandi provinciali sono assegnati i primi dirigenti. Nella tabella *D* notiamo che il numero dei dirigenti superiori è aumentato di 11 unità. È possibile, pertanto, che alcuni comandanti provinciali, nei grandi capoluoghi di regione, possano avere la promozione a dirigente superiore. Potrebbe anche avvenire che chi ottiene questa promozione sia al termine della carriera. C'è altresì da rilevare che ad alcuni comandi provinciali di grande rilievo sarebbero necessari dirigenti di alta preparazione che potrebbero anche essere dirigenti superiori.

Propongo, quindi, di non far riferimento ai primi dirigenti, ma, semplicemente, ai dirigenti di modo che resti la discrezionalità dell'amministrazione nell'assegnare i comandi ai dirigenti superiori.

L'emendamento, a mio avviso, permette di scegliere con più oculatezza i dirigenti che devono essere assegnati a determinati comandi e, in particolare, a quelli di certi capoluoghi di provincia.

Il secondo emendamento tende anch'esso a tutelare una categoria di personale dal momento che viene chiesto di dare la precedenza, nell'avanzamento a primo di-

rigente, ai funzionari con almeno tre anni di servizio effettivo nella funzione di comandante provinciale.

LO BELLO, *Relatore*. Io credo che la *ratio* che ha indotto l'onorevole Vietti a formulare il suo primo emendamento sia pienamente contenuta nell'indirizzo politico dell'amministrazione. Non ritengo, quindi, che il primo comma dell'articolo 37 sia da emendare e, conseguentemente, mi dichiaro contrario all'emendamento della collega, onorevole Vietti. Anche il secondo emendamento non può essere preso in considerazione perché se così non fosse sfiguremmo l'indirizzo dato al disegno di legge, quello, cioè, di consentire un ampliamento del ruolo dei primi dirigenti. È indispensabile tener conto dell'anzianità degli ufficiali che rivestono il ruolo di dirigenti e che in funzione di quella si proceda alle promozioni ed all'assegnazione ai comandi del personale che raggiunga il ruolo di primo dirigente. Non credo vi sia altra scelta a meno che non si voglia penalizzare, e pesantemente, il personale più anziano che ha espletato tutta una serie di servizi e che, in questa occasione, potrebbe vedersi scavalcato.

Per le considerazioni esposte, esprimo parere contrario anche al secondo emendamento dell'onorevole Vietti.

DI VAGNO. *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario ad entrambi gli emendamenti. Al primo, perché non intende violare quello che è l'adeguamento previsto dai principi generali della pubblica amministrazione tra qualifica e responsabilità. I dirigenti dei comandi provinciali dei vigili del fuoco fanno parte di organismi, come le commissioni edilizie, e si affiancano ad altre categorie di altre amministrazioni con qualifica di primo dirigente. Con la norma in esame non abbiamo voluto violare tale principio.

Il Governo è altresì contrario al secondo emendamento, facendo presente che già l'ultimo comma dell'articolo 37 ha un carattere di eccezionalità, previsto proprio per poter, in maniera rapida e transitoria

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1980

dare un assetto a tutta la materia. Scendere a tre anni, dai cinque previsti, si ritiene non giusto e non sufficiente per la valutazione necessaria ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 37.

VIETTI ANNA MARIA. Vorrei precisare che, con il mio secondo emendamento, non è che si diminuisca il periodo richiesto di attività di dirigente. Si prevede solo che tra coloro che hanno cinque anni di qualifica di dirigente si dia la precedenza, in prima applicazione, a coloro che, oltre i cinque anni, hanno tre anni di servizio effettivo nella funzione di comandante provinciale. Ritiro comunque questo emendamento.

Per quanto riguarda il primo emendamento, non so se sono stata sufficientemente chiara nella mia illustrazione. Non è che si intende che tutti i dirigenti possano essere nominati comandanti provinciali, ma che possano essere nominati comandanti provinciali oltreché i primi dirigenti anche i dirigenti superiori, in località di grande importanza. Tra l'altro il relatore ha detto che era intendimento del Governo mantenere anche i dirigenti superiori ai comandi provinciali.

DI VAGNO. *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il provvedimento, al primo comma dell'articolo 37, non esclude questa discrezionalità.

VIETTI ANNA MARIA. Si potrebbe aggiungere a primi dirigenti, dirigenti superiori.

DI VAGNO. *Sottosegretario di Stato per l'interno.* È pleonastico, ciò può comunque verificarsi.

VIETTI ANNA MARIA. Ritiro, dopo questa precisazione, anche questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 37.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 38.

Ai dirigenti tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al personale del servizio sanitario, è esteso il trattamento relativo al personale del Corpo stesso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni.

Il relatore, onorevole Lo Bello, ha presentato il seguente emendamento:

Dopo la parola « sanitario », aggiungere le seguenti « nonché al personale del servizio tecnico sportivo ».

LO BELLO, *Relatore.* Lo scopo di questo emendamento è di raggiungere l'obiettivo di inserire tra il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre quello del servizio sanitario, anche il personale del servizio tecnico sportivo, nella considerazione che anche questi dirigenti si occupano di un servizio che ha la sua importanza e che altrimenti essi verrebbero esclusi dall'applicazione di questa normativa. Avendo consultato le varie parti politiche in proposito, posso dire che questo emendamento recepisce un orientamento comune.

DI VAGNO. *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo è favorevole a questo emendamento in quanto ritiene che nel Corpo dei vigili del fuoco l'addestramento fisico abbia carattere prioritario e che quindi il servizio tecnico sportivo sia importante e indispensabile al pari di quello sanitario.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione di questo emendamento importa il parere della I Commissione affari costituzionali e della V Commissione bilancio, ne pongo in votazione il principio base.

(È approvato).

Trasmetterò questo emendamento, per il necessario parere, alle Commissioni I Affari costituzionali e V Bilancio. La discussione dell'articolo 38 è sospesa.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1980

Poiché ai successivi articoli 39 e 40 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 39.

I posti del personale delle amministrazioni provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco sono portati in diminuzione nei ruoli organici delle amministrazioni provinciali stesse.

Il personale non transitato nel ruolo amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ritorna all'ente di provenienza ed è posto in posizione soprannumeraria con l'obbligo da parte dell'ente di coprire con esso i posti di pari livello e di pari profilo professionale che al momento del rientro, od in seguito, risultano o si renderanno vacanti.

(È approvato).

ART. 40.

Alla determinazione ed all'aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 966, sarà provveduto con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 41.

Il limite massimo previsto dal terzo comma dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 966, è elevato a 80 giorni all'anno, per quei Comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario disponibile sia numericamente insufficiente.

L'onorevole Vietti Anna Maria ha presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere in fine il seguente comma:

« Il limite di età per il reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsto dall'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, è elevato ad anni 40 ».

Aggiungere in fine il seguente comma:

« I benefici di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 446, si applicano anche a favore delle famiglie dei volontari e dei volontari stessi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, chiamati a prestare servizio ai sensi del terzo comma dell'articolo 14 della legge 13 maggio 1961, n. 469 ».

VIETTI ANNA MARIA. L'articolo 41 prevede l'elevazione, in determinate occasioni, del periodo di chiamata dei volontari previsto dall'articolo 14 della legge n. 996 del 1970, da 20 a 80 giorni. Mi pare che con ciò si metta in rilievo l'importanza dell'attività che i vigili volontari svolgono nelle località più periferiche, soprattutto per fronteggiare gli incendi boschivi; la loro attività costituisce un elemento di supporto nei casi di calamità. Proprio considerando l'esigenza di un maggior periodo di servizio e di potenziamento dell'attività dei volontari, occorrerebbe incentivare il numero degli stessi; e poiché l'esperienza ci dice che spesso le richieste di reclutamento nel corpo dei volontari non avvengono in giovanissima età, ma dopo i 30 anni, proponiamo di elevare il limite di età per questo reclutamento a 40 anni, equiparandolo a quello previsto per gli ufficiali dall'articolo 13 della legge n. 996 del 1970.

Con il secondo emendamento proponiamo che i benefici di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 446, si applicano alle famiglie dei volontari e dei volontari stessi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, chiamati a prestare servizio ai sensi del terzo comma dell'articolo 14 della legge 13 maggio 1961, n. 469. Riteniamo opportuna questa specificazione in quanto l'articolo 163 del-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1980

la legge 28 luglio 1980 prevede dei contributi alle famiglie dei caduti solo del personale permanente. Sono comunque pronta a ritirare questo emendamento se viene chiarito che dai benefici in questione non sono esclusi i volontari.

LO BELLO, *Relatore*. Per quanto riguarda il primo emendamento, mi pare che si debba tenere conto delle osservazioni fatte. Pregherei il rappresentante del Governo di tenere presente il problema in sede di elaborazione del disegno di legge che è stato preannunciato in ordine alla ristrutturazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Quanto al secondo emendamento, che si riferisce ai benefici particolari per le vittime del dovere e del terrorismo, credo si debba precisare che l'ultima legge approvata da questa Commissione e che è stata successivamente approvata dal Senato con procedura d'urgenza dopo i disgraziati fatti di Bologna non prevede alcuna distinzione tra appartenenza permanente o precaria ai corpi, tanto più che la legge stessa prevede provvidenze a favore di personale civile richiamato in forma ufficiale per motivi di pubblica calamità. Ritengo quindi che i vigili volontari presentino comunque le caratteristiche previste dalla legge, anche ammesso che si debba fare una distinzione. L'emendamento proposto è quindi a mio avviso pleonastico.

DI VAGNO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto concerne il primo emendamento, il Governo terrà conto in sede di ristrutturazione generale e definitiva del corpo della richiesta di elevare il limite di età a 40 anni. Mi pare che la questione sia estranea al disegno di legge in esame.

Quanto al secondo emendamento, ritengo che il provvedimento in esame non debba entrare in una materia che è già regolata da altre leggi in maniera autonoma. Inoltre le considerazioni fatte dal relatore sono fondate: lo spirito dell'ultima legge in tema di indennizzo si riferisce alle fun-

zioni espletate. È quindi superfluo precisare che anche ai vigili volontari vanno i benefici previsti per quelli in servizio permanente.

VIETTI ANNA MARIA. In seguito alle precisazioni fatte dal rappresentante del Governo ritiro gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 41 nel testo di cui dianzi ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 42.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 40.350 milioni in ragione d'anno, di cui lire 5.000 milioni per spese relative ai mezzi ed ai materiali antincendi e lire 1.400 milioni per spese relative al personale (missioni, spese sanitarie, mensa, vestiario e casermaggio). Alla copertura della spesa di lire 23.620 milioni relativa all'anno 1980, si provvede per lire 1.500 milioni con riduzione del capitolo n. 2064 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il medesimo anno finanziario e per lire 22.120 milioni a carico e con riduzione, rispettivamente, dei capitoli n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1979 e 1980, all'uopo utilizzando per il 1979 lo specifico accantonamento di lire 12.585 milioni e, per il 1980, detto accantonamento specifico per lire 9.535 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Poiché tale articolo è connesso con l'emendamento all'articolo 38, approvato in via di principio, viene accantonato in attesa del parere della V Commissione bilancio.

Passiamo alle tabelle.

Do lettura della tabella A:

TABELLA A

CLASSIFICAZIONE DEGLI AEROPORTI NAZIONALI
AI FINI DEL SERVIZIO ANTINCENDI

I Classe

- 1) Roma-Fiumicino
- 2) Milano-Malpensa (Varese)

II Classe

- 1) Milano-Linate
- 2) Roma-Ciampino
- 3) Palermo-Punta Raisi

III Classe

- 1) Catania
- 2) Genova
- 3) Napoli
- 4) Rimini
- 5) Torino
- 6) Venezia-Tessera

IV Classe

- 1) Alghero
- 2) Bari
- 3) Bologna
- 4) Brindisi
- 5) Cagliari
- 6) Lamezia Terme
- 7) Olbia
- 8) Pisa
- 9) Ronchi dei Legionari
- 10) Verona

V Classe

- 1) Crotone
- 2) Falconara
- 3) Forlì
- 4) Lampedusa
- 5) Orio al Serio
- 6) Pantelleria
- 7) Reggio Calabria
- 8) Trapani
- 9) Treviso

Gli onorevoli Quietì e Susi hanno presentato il seguente emendamento: *Alla tabella A, V classe, aggiungere dopo il numero 6, il seguente: « 7) Pescara ».*

QUIETI. L'emendamento tende ad inserire nella tabella A (e analogo emendamento sarà presentato alla tabella E) l'aeroporto di Pescara, la cui esclusione appare del tutto ingiustificata. Mi rendo conto che questa richiesta può sembrare impropria. In effetti, succede talvolta che parlamentari si facciano interpreti di esigenze locali solo per spinte campanilistiche o per interessi non sostenuti da motivazioni reali.

In questo caso, però, si tratta di un caso obiettivo e sarebbe veramente un errore non rimediare per superficialità o per fretta. Vorrei fornire pochi dati per dimostrare che non si tratta di una richiesta ingiustificata o motivata da campanilismo.

Lo scalo, che funziona ormai da molti decenni come aeroporto sia civile sia militare, ha infatti le stesse caratteristiche di Milano Linate e di Roma Ciampino (sono dati ufficiali dell'Associazione italiana piloti). Attualmente è classificato « internazionale ». La pista (corsa effettiva disponibile sia da monte sia da mare) è di 2.380 metri, elevabile a 2.440, ed è praticabile dai Boeing 727/737, dai Douglas DC9/10 in tutte le versioni, oltre che da tutti gli aerei con turboelica e convenzionali.

Tralascio le altre caratteristiche (aerostazione, piste di rullaggio, radioassistenza a terra, rifornimenti, eccetera), che hanno permesso fino all'anno scorso di effettuare voli di linea.

Se poi tale esclusione è stata determinata dalla momentanea sospensione dei voli di linea conseguente alla richiesta dell'Associazione italiana piloti di installare, oltre alle apparecchiature esistenti un ILS, devo dire che tale installazione è imminente. La fornitura infatti è stata effettuata dall'aeronautica militare e l'apparecchiatura, già disponibile, è in corso di taratura.

Vorrei aggiungere che la sospensione dei voli di linea non ha comportato (e questo dimostra che l'inagibilità dello scalo è un fatto relativo e transitorio) la sospensione dei voli *charter*, in quanto le minime di visibilità ANPAC sono più elevate di quelle di compagnie aeree estere che hanno continuato ad atterrare.

Molti si chiedono se il motivo vero di questa sospensione dei voli di linea non sia da ricercarsi nelle note difficoltà della compagnia ITAVIA di coprire tutte le linee ad essa concesse.

Addirittura l'aeroporto di Pescara è stato scelto per una scuola di pilotaggio al servizio di alcuni paesi dell'area mediterranea.

Devo anche aggiungere che lo scalo pescarese non ha mai gravato totalmente sulle finanze statali, in quanto gli enti locali hanno sempre partecipato attivamente alle spese (l'aerostazione è stata realizzata a spese della locale camera di commercio).

Attualmente, sia la regione sia tutti gli enti locali dell'Abruzzo (ed anche banche, consorzi di operatori turistici, eccetera) stanno costituendo una società di gestione a capitale misto. In ordine alla consistenza del traffico passeggeri e al servizio postale non vi sono mai stati problemi e la stessa ITAVIA ha, per iscritto, dichiarato la propria disponibilità a riprendere quanto prima possibile l'attività. Quando era assicurata la linea Pescara-Milano e viceversa con partenza nelle prime ore del mattino e ritorno in serata, il numero degli utenti era largamente superiore ai posti disponibili. Tale dato è stato proprio di recente confermato da un'indagine dell'ATI, resa nota dal Ministero dei trasporti.

Una analisi previsionale per l'anno in corso portava ad un totale, tra voli di linea e voli *charter*, di 119.450 passeggeri. Con queste premesse, il ministro dei trasporti ha assicurato la ripresa dei voli di linea (presumibilmente voli ATI) entro un mese ed ha, inoltre, dato affidamenti anche su un collegamento con Spalato, dato anche il forte interscambio commerciale e

turistico esistente tra le due sponde dell'Adriatico.

Avviandomi alla conclusione, aggiungo che l'esclusione dell'aeroporto di Pescara, che è l'unico della regione e che serve un'area molto più vasta di quella regionale (in quanto, a differenza di altre situazioni, non vi è concentrazione di scali nella zona che, da Ancona a Bari, ne resterebbe totalmente priva) non ha motivo di essere.

Come ulteriore elemento di contraddittorietà del provvedimento di esclusione vi è, in avanzata fase, la pratica per la costruzione della nuova caserma dei vigili del fuoco.

Non si può, quindi, concepire una legge guardando solo alla situazione del momento in cui essa viene redatta senza guardare, invece, avanti di qualche mese o, in questo caso, di qualche settimana.

D'altra parte, non sarà sfuggito a nessuno che, nella tabella A, sono invece presenti aeroporti molto meno consistenti sia sotto il profilo delle strutture che sotto quello del traffico aereo.

Non so se al presidente della Commissione interni è giunta l'ampia documentazione (forse è stata inviata al presidente della Commissione trasporti; comunque ne ho una parte) con cui la regione, gli enti turistici ed economici, le forze politiche e sociali tutte sollecitano un provvedimento riparatore.

Non si tratta, peraltro, di una modifica che stravolge il contenuto del disegno di legge, ma solo di una modifica di dettaglio, per cui ho fiducia che la Commissione voglia approvarla.

VIETTI ANNA MARIA. Il secondo comma dell'articolo 1 stabilisce che con decreto del ministro degli interni potrà essere modificata la tabella A. In questo contesto invito il Governo a riesaminare la situazione dell'aeroporto di Torino; ritengo infatti che, soprattutto dopo il completamento dei lavori in corso per l'ampliamento delle dimensioni della pista, tale aeroporto potrebbe avere titolo per passare alla seconda classe.

BELUSSI ERNESTA. Rivolgo al Governo un analogo invito affinché, nell'ambito della delega al ministro per la revisione della tabella A, sia cambiata la classe di appartenenza dell'aeroporto di Orio al Serio. In tal senso preannunzio la presentazione di un ordine del giorno firmato dai rappresentanti di tutti i gruppi.

PICCINELLI. L'aeroporto di Grosseto non è contenuto nell'elencazione di cui alla tabella A. Vorrei quindi richiamare l'attenzione del Governo sull'esigenza di esaminare tale situazione.

DA PRATO. Poiché nel primo articolo è previsto un riesame della tabella A, ritengo opportuno che le esigenze testé prospettate vengano fatte presenti al Governo perché, in quella sede, vi provveda. Sarebbe difficile, infatti, esprimere come Commissione un giudizio di merito sulla inclusione o meno di alcuni aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendio. Non abbiamo criteri oggettivi per stabilire se, ad esempio, l'aeroporto di Pescara, quello di Grosseto o quello di Torino debbano essere inclusi in una determinata classe.

Il disegno di legge stabiliva come criterio il flusso di passeggeri in un anno; la modifica apportata dal Senato lo ha eliminato. Ecco perché le richieste di modificare le classi mi preoccupano: in base a che cosa possiamo giudicare se tali richieste debbano essere accolte?

D'altra parte tutti ci rendiamo conto che attestarci sull'elenco di cui alla tabella A può essere punitivo nei confronti di alcuni aeroporti. È questo un argomento di riflessione sul quale ho ritenuto opportuno richiamare l'attenzione della Commissione e del Governo.

ZOLLA. Vorrei rilevare come la tabella A contenga la classificazione degli aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendio e non crei assolutamente alcuna priorità ai fini del potenziamento delle strutture. Si tratta cioè di una fotografia di cui la amministrazione dei vigili del fuoco deve prendere atto al fine di garantire il ser-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1980

vizio che li renda agibili; è evidente che questo tipo di assistenza è in rapporto al volume di traffico e delle strutture, ma ciò è solo un punto di riferimento per l'azione dell'amministrazione dei vigili del fuoco.

Pare diverso il caso dell'aeroporto di Grosseto, uno di quegli aeroporti militari aperti alle linee civili; anche in passato abbiamo visto che, nel caso in cui venga meno l'assistenza militare, automaticamente il traffico civile subisce disfunzioni e quindi la richiesta di includerlo nell'elenco degli aeroporti cui assegnare un servizio antincendio sembrerebbe pleonastica se la amministrazione dello Stato non avesse dimostrato di essere a compartimenti stagni.

Ritengo, pertanto, che si debba sostenere la necessità che, là dove ci siano aeroporti militari aperti al traffico civile, il servizio antincendio debba essere espletato dall'aeronautica militare.

LO BELLO, *Relatore*. Le osservazioni avanzate relativamente alla necessità di istituire il servizio antincendio anche nell'aeroporto di Pescara senza dubbio devono indurre ad una riflessione. Tuttavia, il relatore si rimette al giudizio del Governo ed auspica che esso sia in grado di trovare le soluzioni idonee a fronteggiare la richiesta.

DI VAGNO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Colgo l'occasione di questo breve dibattito per fare alcune precisazioni.

Le considerazioni di fondo dell'onorevole Zolla mi trovano concorde. Questa classificazione è relativa agli oneri che il Corpo dei vigili del fuoco si assume in ordine ad aeroporti per i quali esistono condizioni e criteri definibili e non esiste, quindi, arbitrarietà da parte della pubblica amministrazione, ma, semplicemente, la necessaria presenza di particolari infrastrutture e di un certo volume di traffico. È in base a queste due considerazioni che lo Stato si assume l'onere di espletare il servizio antincendi. Per gli altri aeroporti

si deve rientrare nella fattispecie di quelli organizzati dagli enti locali, per i quali è necessario che il gestore organizzi il servizio antincendi, o nella fattispecie prevista dall'onorevole Piccinelli con la quale il Governo concorda nel ritenere che il servizio antincendi debba essere affrontato dall'aeronautica militare.

Diversa è la situazione dell'aeroporto di Pescara dal momento che se questa legge fosse stata presentata in data successiva avrebbe potuto rientrare nella classificazione della tabella A. Tuttavia, il Governo ritiene di poter assicurare gli onorevoli Quietì e Susi dal momento che è sua intenzione assumersi l'impegno preciso di attuare con la massima tempestività tutti gli adempimenti ai fini della classificazione non appena in quell'aeroporto saranno completate le necessarie infrastrutture e sarà ripristinato il traffico aereo di linea essendo per quest'ultimo prevista la spesa per il servizio antincendi.

QUIETI. La ringrazio signor sottosegretario. La sua interpretazione del secondo comma dell'articolo 1 è quella che anche a me pare la più corretta. Ora, dal momento che è possibile integrare, oltre che modificare, io ritengo che con decreto ministeriale...

DI VAGNO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Quietì, lei sa che il Governo non può in questa sede...

QUIETI. In considerazione delle sue affermazioni, onorevole sottosegretario, ritiro il mio emendamento e preannuncio la presentazione di un ordine del giorno che inviti il Governo ad emanare un decreto tendente ad includere l'aeroporto di Pescara nella classificazione degli aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendi (Tabella A) non appena saranno accertati tutti i requisiti richiesti.

LO BELLO, *Relatore*. Analoghe osservazioni, per quanto riguarda Torino ed altri aeroporti, sono state fatte dalla regio-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1980

ne calabro in ordine alla classificazione attuata nella tabella A. In una corretta interpretazione della legge è auspicabile che, sulla base dei dati relativi al volume del traffico, il ministero competente trasmetta a quello degli interni i dati per una eventuale, diversa classificazione dell'aeroporto di Reggio Calabria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella A.

(È approvata).

Poiché alla tabella successiva non sono stati presentati emendamenti, la porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

TABELLA B

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Variazioni in aumento alla tabella A della legge 27 dicembre 1973, n. 850)

a) CARRIERA DIRETTIVA

QUALIFICA	Livello di funzione o parametro	Organico precedente	Variazione	Organico attuale
Dirigente generale .	C	1	—	1
Dirigente superiore	D	15	+ 11	26
Primo dirigente . .	E	28	+ 85	113
		44	+ 96	140
Totale . . .				

1) Ruolo tecnico:

Ispettore capo aggiunto	530 487 455 426 387	65 (1)	— 16	49 (1)
Ispettore superiore .	307			
Ispettore	257 218	194	— 47	147
Totale . . .	259			

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1980

Segue: TABELLA B

b) CARRIERA DI CONCETTO

QUALIFICA	Livello di funzione o parametro	Organico precedente	Variazione	Organico attuale
1) <i>Ruolo tecnico:</i>				
Geometra e perito capo	370	25	+ 3	28
Geometra e perito principale	302 260	113	+ 11	124
Geometra e perito	227 188 160	112	+ 14	126
Totale		250	+ 28	278

(1) Oltre ai posti ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

c) CARRIERA DEI CAPI REPARTO E CAPI SQUADRA

QUALIFICA	Livello di funzione o parametro	Organico precedente	Variazione	Organico attuale
Capo reparto	245	1.080	+ 81	1.161
Vice capo reparto	218	2.880	+ 215	3.095
Capo squadra	188 173 143	3.240	+ 242	3.482
Totale		7.200	+ 538	7.738

d) CARRIERA DEI VIGILI

QUALIFICA	Livello di funzione o parametro	Organico precedente	Variazione	Organico attuale
Vigile	165 140 120	8.800	+ 658	9.458
Totale		8.800	+ 658	9.458

(È approvata).

 VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1980

Do lettura della tabella C:

TABELLA C

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	1	Ispettore generale capo dei servizi antincendi	1
			Dirigente del Servizio tecnico centrale	1
			Comandante delle scuole centrali	1
			Direttore del Centro studi ed esperienze	1
			Ispettori generali del Servizio aeroportuale	3
D	Dirigente superiore	26	Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	2
			Dirigente del servizio sanitario	1
			Dirigente del Servizio ginnico sportivo	1
			Dirigente dell'Ispettorato regionale o interregionale	16
E	Primo dirigente	113	Ispettore capo e viceconsigliere ministeriale	113

L'onorevole Vietti Anna Maria ha presentato il seguente emendamento:

Alla tabella C premettere il titolo: « Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

VIETTI ANNA MARIA. L'emendamento è dettato dalla evidente constatazione che tutte le tabelle, ad esclusione di questa, hanno un titolo e ciò potrebbe far supporre, forse, che essa sia un qualcosa di avulso dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione la tabella C con la modifica testé apportata.

(È approvata).

Poiché alle successive tabelle D, E, F, G, H ed I non sono stati presentati emendamenti, le porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1980

TABELLA D

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Pianta per l'attuazione dell'organico)

1) CARRIERA DIRETTIVA

QUALIFICA	Organico precedente	Organico 1980	Organico 1981
Dirigente generale	1	1	1
Dirigente superiore	15	26	26
Primo dirigente	28	113	113
Totale	44	140	140

a) *Ruolo tecnico:*

Ispettore capo aggiunto	65 (1)	49	49 (1)
Ispettore superiore	194	147	147
Ispettore			
Totale	259	196	196

2) CARRIERA DI CONCETTO

a) *Ruolo tecnico:*

Geometra e perito capo	25	28	28
Geometra e perito principale	113	124	124
Geometra e perito	112	126	126
Totale	250	278	278

3) CARRIERA DEI CAPI REPARTO E CAPI SQUADRA

Capo reparto	1.080	1.135	1.161
Vice capo reparto	2.880	3.026	3.095
Capo squadra	3.240	3.404	3.482
Totale	7.200	7.565	7.738

4) CARRIERA DEI VIGILI

Vigile	8.800	9.245	9.458
Totale	8.800	9.245	9.458

(1) Oltre ai posti ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(È approvata).

TABELLA E

AEROPORTI MILITARI APERTI AL TRAFFICO CIVILE

- 1) Brindisi
- 2) Cagliari-Elmas
- 3) Catania-Fontanarossa
- 4) Orio al Serio
- 5) Pisa
- 6) Rimini
- 7) Trapani
- 8) Treviso
- 9) Verona-Villafranca

(È approvata).

TABELLA F

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

	Parametro	Organico
a) <i>Carriera di concetto:</i>		
Perito tecnico capo	370	7
Perito tecnico principale	{ 302 260	31
Perito tecnico	{ 227 188 160	32
Totale		70
b) <i>Carriera esecutiva:</i>		
Coadiutore tecnico superiore	245	25
Coadiutore tecnico principale	{ 218 188	137
Coadiutore tecnico	{ 168 143 128	148
Totale		310
c) <i>Carriera degli operai:</i>		
Operaio specializzato	{ 190 165	640
Operaio qualificato	{ 173 146 129	110
Operaio comune	{ 153 133 115	370
Totale		1.120

TABELLA G

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Pianta per l'attuazione dell'organico)

CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

	Organico 1980	Organico 1981	Organico 1982
	—	—	—
a) <i>Carriera di concetto:</i>			
Perito tecnico capo	3	5	7
Perito tecnico principale	11	21	31
Perito tecnico	12	22	32
Totale	<u>26</u>	<u>48</u>	<u>70</u>
b) <i>Carriera esecutiva:</i>			
Coadiutore tecnico superiore	9	17	25
Coadiutore tecnico principale	46	91	137
Coadiutore tecnico	50	99	148
Totale	<u>105</u>	<u>207</u>	<u>310</u>
c) <i>Carriera degli operai:</i>			
Operaio specializzato	214	427	640
Operaio qualificato	37	74	110
Operaio comune	124	247	370
Totale	<u>375</u>	<u>748</u>	<u>1.120</u>

(È approvata).

TABELLA H

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

a) *Carriera di concetto amministrativa:*

Segretario capo	16
Segretario principale	67
Segretario	67
Totale	<u>150</u>

b) *Carriera di concetto di ragioneria:*

Ragioniere capo	22
Ragioniere principale	96
Ragioniere	96
Totale	<u>214</u>

c) *Carriera esecutiva:*- *ruolo archivio:*

Coadiutore superiore	60
Coadiutore principale	270
Coadiutore	270
Totale	<u>600</u>

- *ruolo uffici copia:*

Coadiutore superiore dattilografo	66
Coadiutore dattilografo	584
Totale	<u>650</u>

(E approvata).

TABELLA I

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Pianta per l'attuazione dell'organico)

CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

	1980	1981	1982
	—	—	—
a) <i>Carriera di concetto amministrativa:</i>			
Segretario capo	6	16	16
Segretario principale	23	67	67
Segretario	23	67	67
Totate	52	150	150
b) <i>Carriera di concetto di ragioneria:</i>			
Ragioniere capo	8	22	22
Ragioniere principale	32	96	96
Ragioniere	32	96	96
Totate	72	214	214
c) <i>Carriera esecutiva:</i>			
- <i>ruolo archivio:</i>			
Coadiutore superiore	30	40	60
Coadiutore principale	135	180	270
Coadiutore	135	180	270
Totate	300	400	600
- <i>ruolo uffici copia:</i>			
Coadiutore superiore dattilografo	33	44	66
Coadiutore dattilografo	293	328	584
Totate	326	372	650

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
 DOTT. TEODOSIO ZOTTA
